

## DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

### **DISEGNO DI LEGGE N. 179**

**<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche alle leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e gestione faunistico – venatoria (Legge comunitaria 2010)>>**

di iniziativa della Giunta regionale  
presentato il 17 ottobre 2011

X LEGISLATURA

[Esame in Commissione II](#)

all'interno:

- nota introduttiva
- testo a fronte LR 29/2005 e Capo II ddl n. 179
- parere Consiglio autonomie locali

**novembre 2011**

SEGRETERIA GENERALE  
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa  
in materia di attività economico produttive e di territorio e ambiente

## DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

### **DISEGNO DI LEGGE N. 179**

**<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche alle leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e gestione faunistico – venatoria (Legge comunitaria 2010)>>**

di iniziativa della Giunta regionale  
presentato il 17 ottobre 2011

X LEGISLATURA  
Esame in Commissione II

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

# INDICE

<b>1. IL CONTENUTO PROPRIO DEL DISEGNO DI LEGGE COMUNITARIA REGIONALE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. ANALISI DEL DDL COMUNITARIA 2010 PER LA PARTE DI COMPETENZA DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE.....</b>	<b>2</b>
<b>2.1. Parte informativa .....</b>	<b>2</b>
<b>2.2. Parte normativa.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2.1. Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2.2. Denuncia di inizio attività (DIA) e Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).....</b>	<b>6</b>
<b>3. TESTO A FRONTE TRA LA LEGGE REGIONALE 29/2005 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 &lt;&lt;Disciplina organica del turismo&gt;&gt;.) e IL CAPO II DEL DISEGNO DI LEGGE N. 179 (Legge comunitaria 2010).....</b>	<b>8</b>
<b>4. PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI SUL DDL. 179 – N. 45 DD. 22 SETTEMBRE 2011 .....</b>	<b>27</b>

## 1. IL CONTENUTO PROPRIO DEL DISEGNO DI LEGGE COMUNITARIA REGIONALE

In base alla legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), il disegno di legge comunitaria consta di due parti ben distinte: una di carattere **informativo**, contenuta nella relazione al disegno di legge e in taluni allegati ed una di carattere propriamente **normativo**.

Con la **parte informativa**, la Giunta adempie all'obbligo di riferire al Consiglio sullo "stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario" ed in particolare sullo stato delle eventuali **procedure di infrazione** a carico dello Stato italiano in conseguenza di inadempimenti imputabili alla Regione Friuli Venezia Giulia.

In secondo luogo, la Giunta è tenuta a informare il Consiglio delle direttive già attuate o che essa intende attuare in **via regolamentare** o in **via amministrativa**, sulla base dell'autorizzazione generale contenuta negli articoli 5 e 6 della legge 10/2004. Anche in questo caso il contenuto della legge comunitaria non ha carattere strettamente normativo, in quanto si riferisce a regolamenti o atti amministrativi già emanati e sui quali il Consiglio non può più incidere, ovvero sulla futura emanazione di atti amministrativi per la quale non è necessaria una specifica autorizzazione legislativa. Resta invece necessaria una specifica autorizzazione legislativa, in sede di legge comunitaria, per l'emanazione di regolamenti regionali di qualunque tipo.

La **parte normativa** della legge comunitaria regionale riguarda, in primo luogo, l'attuazione in via legislativa degli atti comunitari. Sotto questo profilo, la legge comunitaria contiene le "disposizioni necessarie a dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione", nelle materie di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Quando, invece, non sono necessarie disposizioni legislative sostanziali per dare attuazione alle direttive, perché si tratta di direttive *self-executing* o perché l'ordinamento interno risulta già conforme alle direttive, la legge comunitaria si limita ad elencare in appositi allegati le direttive stesse (disponendo l'attuazione "per rinvio", nel primo caso, ovvero limitandosi a dare atto della conformità dell'ordinamento regionale alle direttive, nel secondo).

In secondo luogo la legge comunitaria può autorizzare l'**attuazione in via regolamentare** delle direttive, anche attraverso regolamenti di delegificazione. L'esercizio della potestà regolamentare per dare attuazione alle direttive necessita pertanto di una specifica autorizzazione che, fatte salve speciali disposizioni di legge, deve essere contenuta nella legge comunitaria annuale.

## 2. ANALISI DEL DDL COMUNITARIA 2010 PER LA PARTE DI COMPETENZA DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

### 2.1. Parte informativa

Come già anticipato al paragrafo 1, l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10/2004 prevede che il disegno di legge comunitaria contenga una **parte informativa** con cui la Giunta regionale adempie all'obbligo di riferire al Consiglio sullo "stato di conformità

dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario" ed in particolare sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato italiano in conseguenza di inadempimenti imputabili alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Per tale parte risultano, in particolare, di competenza della II Commissione i paragrafi II.3, II.5, II.6, II.7 della Relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 179 per i quali si rimanda alla relazione illustrativa al disegno di legge stesso in quanto esaurienti nella descrizione degli interventi.

## **2.2. Parte normativa**

La parte normativa della legge comunitaria regionale di quest'anno è quasi tutta di competenza della II Commissione in quanto afferente alla materia del commercio. Il riferimento va, in particolare, agli articoli da 1 a 12 che, qui di seguito, si vanno brevemente a commentare.

### **2.2.1. Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio.**

Il Capo II del disegno di legge n. 179 viene a modificare sostanzialmente parte della disciplina regionale in materia di commercio di cui alla legge regionale 29/2005 in modo da adeguarla alle previsioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Come noto, con tale direttiva, a cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si è inteso fornire un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi.

Si provvede, qui di seguito, ad analizzare schematicamente le singole proposte di modifica alla legge regionale 29/2005 con l'indicazione delle disposizioni della direttiva servizi a cui si vuole dare attuazione.

## **- ARTICOLI 3 e 4 del DDL n. 179 – PROGRAMMAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA**

Gli articoli in esame modificano rispettivamente gli articoli 12 e 15 della legge regionale 29/2005 dando attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 59/2010 (che attua l'articolo 14 della direttiva servizi) eliminando così le disposizioni che si pongono in contrasto con il <<divieto di contingentamento>> ossia il divieto di limitare l'apertura di nuove attività commerciali, stabilendo un numero preciso di autorizzazioni rilasciabili, ovvero di superficie assentibile (criterio tipico di pianificazione commerciale delle grandi strutture).

**NOTA:** Art. 11, comma 1, lettera e), D. Lgs. 59/2010

*"Art. 11 (Requisiti vietati)*

1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

*- omissis -*

e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

*- omissis -*

## **- ARTICOLI 5 E 6 DEL DDL N. 179 – VENDITA PER CORRISPONDENZA, VENDITA DIRETTA AL DOMICILIO O CON CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI**

Gli articoli in esame modificano rispettivamente gli articoli 23 e 24 della legge regionale 12/2005 e ciò in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 59/2010 (che attua l'articolo 14 della direttiva servizi) eliminando le disposizioni che prevedono condizioni generali di accesso al servizio offerto basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario e pertanto discriminatorie.

**NOTA:** Art. 11, comma 1, lettera e), D. Lgs. 59/2010

*"Art. 11 (Requisiti vietati)*

1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

*- omissis -*

a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

1) il requisito della cittadinanza Italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

*- omissis -*

## **- ARTICOLO 7 DEL DDL N. 179 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

L'articolo in esame, oltre ad apportare delle modifiche all'articolo 42 della legge regionale 29/2005 sotto il profilo riscontrato per il punto precedente, viene anche ad adeguare la normativa regionale eliminando quei requisiti previsti attualmente nel settore del commercio su aree pubbliche che impongono al prestatore un determinato statuto giuridico tra quelli da sottoporre a valutazione. Tali previsioni si pongono, infatti, in contrasto con quanto previsto all'articolo 15, comma 2, lettera b) della direttiva servizi (attuato dall'articolo 12 del decreto legislativo 59/2010) che consente di imporre un determinato requisito solo se giustificato da motivi imperativi di interesse generale (nel caso in questione non sarebbe stata giustificabile la permanenza di un requisito non previsto nei restanti paesi UE).

**NOTA:** Art. 12, comma 1, lettera b), D. Lgs. 59/2010

*"Art. 12*

*(Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale)*

1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

*- omissis -*

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

*- omissis -*

## **- ARTICOLO 8 DEL DDL N. 179 - MERCATI**

L'articolo in esame modifica l'articolo 48 della legge regionale 12/2005 in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 59/2010 (che attua l'articolo 12 della direttiva servizi). Quest'ultimo, infatti, prevede il divieto concedere rinnovi automatici o di attribuire altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

**NOTA:** Art. 16, D. Lgs. 59/2010

"Art. 16

*(Selezione tra diversi candidati)*

1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.
2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.
4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

### **- ARTICOLO 9 DEL DDL N. 179 - POSTEGGI**

L'articolo in esame modifica l'articolo 49 della legge regionale 29/2005, da un lato, al fine di coordinarlo (vedasi comma 5) alle modifiche già apportate all'articolo 42, a sua volta novellato dall'articolo 4 del DDL N. 179, dall'altro per adeguarlo alla disciplina della direttiva servizi per la parte in cui la stessa vieta l'imposizione di un determinato stato giuridico al prestatore (si vedano, quindi, le considerazioni svolte per l'articolo 7 del DDL n. 179).

### **- ARTICOLO 10 DEL DDL N. 179 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

L'articolo in esame modifica l'articolo 53 della legge regionale 29/2005 al fine di coordinarlo alle modifiche apportate con l'articolo 7 del DDL N. 179 all'articolo 42 della legge regionale 29/2005. Valgono pertanto le considerazioni svolte in precedenza con riferimento a tale articolo.

### **- ARTICOLO 11 DEL DDL N. 179 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

L'articolo in esame modifica l'articolo 67 della legge regionale 29/2005 in quanto contrastante con le previsioni di cui all'articolo 64, comma 3, del D. Lgs. 59/2010, che, in attuazione dei principi di cui alla direttiva servizi, sancisce, per il settore della somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di prevedere limitazioni all'apertura di nuove strutture, salvo che l'apertura sia riconducibile a casi non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

**NOTA:** Art. 64, comma 3, D. Lgs. 59/2010

"Art. 64

*(Somministrazione di alimenti e bevande)*

*- omissis -*

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione



di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

- omissis -

## **- ARTICOLO 12 DEL DDL N. 179 – OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO**

Le modifiche apportate all'articolo 84 della legge regionale 29/2005 costituiscono il necessario coordinamento alle modifiche apportate dal DDL n. 179 agli altri articoli della stessa legge regionale 29/2005: vengono, in tal modo, adeguate le funzioni attribuite all'Osservatorio regionale del Commercio, eliminando quelle non più necessarie a seguito dell'armonizzazione della legislazione regionale ai principi della direttiva servizi.

Per una più facile "lettura" di quanto appena esposto si allega il **quadro di raffronto** fra gli articoli vigenti della legge regionale 29/2005 e le modifiche agli stessi apportate dal Capo I del DDL N. 179.

### **2.2.2. Denuncia di inizio attività (DIA) e Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**

Come noto l'istituto della denuncia di inizio attività (DIA), di cui all'articolo 109 della legge regionale 29/2005, deve ritenersi sostituito, anche nel nostro ordinamento regionale dal nuovo istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) introdotto, a livello regionale, dall'articolo 49, della legge regionale della legge n. 122/2010 (che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 78/2010). Tale norma ha, infatti, stabilito che l'espressione Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in quanto attiene alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, deve sostituire quello di denuncia di inizio attività (DIA) recata da ogni normativa statale e regionale.

Premesso un tanto:

**a)** pur nella consapevolezza che tutta la legge regionale 29/2005 necessiterebbe di un coordinamento sotto il profilo della dicotomia DIA/SCIA, si suggerisce di cogliere l'occasione di sostituire il richiamo alla DIA con la SCIA all'articolo 23 della legge regionale 29/2005 in quanto oggetto di modifica da parte del disegno di legge n. 179, così come del resto viene fatto all'articolo 7 dello stesso disegno di legge che modifica l'articolo 42 della stessa legge regionale 29/2005;

**b)** si segnala la necessità di coordinare le modifiche apportate all'articolo 49, comma 5, della legge regionale n. 29/2005 (ad opera dell'articolo 9 del DDL n. 179) con quelle di cui all'articolo 42, comma 4, della legge regionale 29/2005 (di cui all'articolo 7 del DDL 179). La proposta emendativa potrebbe essere la seguente:

*“Al comma 5 dell’articolo 49 della legge regionale 29/2005 le parole <<in base ad autorizzazione di cui all’articolo 42>>sono sostituite dalle seguenti: <<in base alla segnalazione di inizio attività di cui all’articolo 42, comma 4>>.”.*

**3. TESTO A FRONTE TRA LA LEGGE REGIONALE 29/2005 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.) e IL CAPO II DEL DISEGNO DI LEGGE N. 179 (Legge comunitaria 2010).**

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

<p>Art. 12 (Medie strutture di vendita)</p>	<p>Art. 12 (Medie strutture di vendita) come modificato dall'articolo 3 del DDL 179</p>
<p>1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 sono soggetti a denuncia di inizio attività al Comune <b>e non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 3, lettera b).</b></p>	<p>1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 sono soggetti a denuncia di inizio attività al Comune.</p>
<p>2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 400, sono soggetti ad autorizzazione del Comune per la quale è previsto il silenzio assenso, subordinato al possesso del titolo abilitativo edilizio e all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.</p>	<p>2. Identico</p>
<p>3. Con regolamento regionale, consultate le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali, previo parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di:</p>	<p>3. Con regolamento regionale, consultate le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali, previo parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di:</p>
<p>a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane e urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza e delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;</p>	<p>a) Identica</p>
<p><b>b) determinare i parametri, soggetti a revisione biennale, da utilizzarsi da parte dei Comuni per valutare l'evoluzione del rapporto tra domanda potenziale relativa ai consumi della popolazione residente, turistica e di passaggio e l'offerta di esercizi commerciali al dettaglio.</b></p>	<p><b>b) determinare i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori.</b></p>
<p>4. I Comuni, in conformità al regolamento di cui al comma 3, sentite le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori, disciplinano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita. Tali criteri e</p>	<p>4. I Comuni, in conformità al regolamento di cui al comma 3, sentite le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori, disciplinano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita. Tali criteri e</p>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

modalità devono contenere in particolare i seguenti elementi:	modalità devono contenere in particolare i seguenti elementi:
<p>a) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, delle aree dei centri storici, e di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica, anche ai fini commerciali, nonché all'individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico;</p>	<p>a) Identica</p>
<p><b>b) commerciali, in ordine alla valutazione del rapporto tra l'evolversi della domanda potenziale di consumi della popolazione residente, turistica e di passaggio, e l'offerta di esercizi al dettaglio, con riguardo ai diversi settori merceologici, secondo i parametri di cui al comma 3, lettera b);</b></p>	<p><b>b) commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:</b></p> <p><b>1) la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali;</b></p> <p><b>2) i livelli di accessibilità da parte dei consumatori, rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;</b></p> <p><b>3) i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;</b></p> <p><b>4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.</b></p>
<p><b>c) numerici, in ordine al numero delle nuove autorizzazioni amministrative rilasciabili per medie strutture di vendita nei diversi settori merceologici.</b></p>	<p><b>ABROGATA</b></p>
<p>5. Il trasferimento di sede delle medie strutture può avvenire soltanto nell'ambito del territorio comunale.</p>	<p>5. Identico</p>
<p>6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture, <b>e</b> comunque entro il limite massimo stabilito <b>all'</b>articolo 2, comma 1, lettera i), <b>non può eccedere il 50 per cento della superficie originaria.</b></p>	<p>6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture <b>è</b> comunque <b>ammesso</b> entro il limite massimo stabilito <b>dall'</b>articolo 2, comma 1, lettera i).</p>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

<p>Art. 15 (Strumenti di pianificazione commerciale)</p>	<p>Art. 15 (Strumenti di pianificazione commerciale) come modificato dall'articolo 4 del DDL 179</p>
<p>1. La pianificazione commerciale regionale <b>è attuata mediante il Piano per la grande distribuzione, tenendo conto</b> delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo <b>regionale</b>, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio, nonché dell'interesse dei consumatori. <b>Il Piano per la grande distribuzione:</b></p>	<p>1. La pianificazione commerciale <b>tiene conto</b> delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio <b>e dell'ambiente</b>, nonché dell'interesse dei consumatori. <b>A tal fine, limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:</b></p>
<p><b>a) individua i Comuni nei quali è consentito l'insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000;</b></p>	<p><b>a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico – culturale e di viabilità;</b></p>
<p><b>b) determina le superfici di vendita massime disponibili per tali strutture;</b></p> <p><b>c) stabilisce i limiti minimi delle quote di mercato per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato per la media e la grande struttura;</b></p> <p><b>d) definisce le modalità di utilizzo delle superfici incrementali e ne disciplina il monitoraggio;</b></p> <p><b>e) individua le eventuali aree limitrofe ai confini destinate agli insediamenti di grandi strutture di vendita, con capacità di attrazione internazionale che presentano interesse strategico a tutela della rete distributiva regionale.</b></p>	<p><b>b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, al fine di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio è carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.</b></p>
<p>2. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio <b>in conformità alle previsioni contenute nel Piano per la grande distribuzione.</b></p>	<p>2. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio <b>nel rispetto di quanto sancito al comma 1.</b></p>
<p>2 bis. Il Piano di settore di cui al comma 2 riproduce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento dell'adozione del Piano medesimo e dei quali il Comune è stato parte contraente.</p>	<p>2 bis. Identico</p>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

<p>3. Con regolamento regionale contenente disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita, la Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni e delle Province, sentita la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie locali.</p>	<p>3. Con regolamento regionale contenente disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita, la Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni e delle Province, sentita la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie locali.</p>
<p>a) elabora un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, con l'individuazione delle aree metropolitane e urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza e delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;</p>	<p>a) Identica</p>
<p>b) definisce i contenuti del Piano comunale di settore del commercio riguardanti in particolare: la delimitazione delle aree edificate, delle aree dei centri storici, di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; l'individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico e delle zone omogenee destinate all'allocatione delle grandi strutture di vendita, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 7; la determinazione delle superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto <b>dei limiti di disponibilità di superfici di cui al comma 1 per le grandi strutture di vendita con superficie coperta superiore a metri quadrati 15.000 e di cui alla lettera d) per le grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a metri quadrati 15.000;</b></p>	<p>b) definisce i contenuti del Piano comunale di settore del commercio riguardanti in particolare: la delimitazione delle aree edificate, delle aree dei centri storici, di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; l'individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico e delle zone omogenee destinate all'allocatione delle grandi strutture di vendita, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 7; la determinazione delle superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto <b>della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto di quanto sancito al comma 1;</b></p>
<p>c) stabilisce la dotazione di parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali anche in deroga alle vigenti procedure per la revisione degli strumenti urbanistici regionali;</p>	<p>c) Identica</p>
<p><b>d) determina parametri e indici numerici, soggetti a revisione quadriennale, per l'individuazione delle aree e delle condizioni per la disponibilità di superfici destinabili alle grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a metri quadrati 15.000;</b></p>	<p><b>ABROGATA</b></p>
<p><b>e) individua le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e delle concentrazioni di preesistenti esercizi di vicinato e di medie strutture per l'apertura</b></p>	<p><b>e) determina i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori relativi alla grande distribuzione;</b></p>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

<b>di grandi strutture di vendita in singoli esercizi, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali nel rispetto delle previsioni del Piano comunale di settore del commercio di cui alla lettera b);</b>	
<b>f) individua le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti, degli ampliamenti e delle concentrazioni delle grandi strutture di vendita nel rispetto delle previsioni del Piano comunale di settore del commercio di cui alla lettera b);</b>	<b>ABROGATA</b>
g) determina il rapporto percentuale tra piccole, medie e grandi strutture di vendita all'interno di centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali.	g) Identica
<b>4. Il Piano per la grande distribuzione è approvato e aggiornato dal Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, del Consiglio delle autonomie locali e dell'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 84.</b>	<b>ABROGATO</b>
5. I Comuni possono procedere alla formazione del Piano di settore del commercio anche in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore del commercio una volta approvato dai singoli Consigli comunali è trasmesso alla Regione la quale, entro novanta giorni dal ricevimento, può esprimere riserve vincolanti nel solo caso in cui verifichi contrasti con le norme vigenti o le previsioni infrastrutturali dello strumento di programmazione urbanistica regionale vigente. Fatta eccezione per i Comuni montani di cui all'allegato B, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore del commercio in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.	5. Identico
6. Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.	6. Identico
7. I criteri di indirizzo per la scelta di localizzazione devono essere informati:	7. Identico



**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

<p>a) alla salvaguardia e alla razionalizzazione della funzionalità della rete viaria primaria e secondaria;</p>	
<p>b) alla congruenza ambientale dell'intervento previsto con l'osservanza dei valori storico-architettonici, culturali, paesaggistici, naturalistici e insediativi del contesto, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli settori.</p>	
<p>8. Per le finalità di cui al comma 7, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo. Le opere di raccordo con la viabilità relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciale. Tali opere devono in ogni caso assicurare scorrevolezza negli accessi in entrata e uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.</p>	<p>8. Identico</p>
<p>9. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione relativi agli esercizi di vendita di grande struttura con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000 <b>sono subordinati</b> alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, <b>in conformità alle previsioni del Piano per la grande distribuzione.</b></p>	<p>9. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione relativi agli esercizi di vendita di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, <b>oltre</b> alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, <b>sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.</b></p>
<p>10. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.</p>	<p>10. Identico</p>
<p>10 bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio al <b>Piano per la grande distribuzione</b> è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di commercio, qualora richiesta dalla <b>Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto</b> nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.</p>	<p>10 bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla <b>vigente normativa</b> è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di commercio, qualora richiesta dalla <b>Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici</b> nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.</p>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

<p>Art. 23 (Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione)</p>	<p>Art. 23 (Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione) come modificato dall'articolo 5 del DDL 179</p>
<p>1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla denuncia di inizio attività al Comune nel quale <b>il titolare ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.</b></p>	<p>1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla denuncia di inizio attività al Comune nel quale <b>l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.</b></p>
<p>2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche.</p>	<p>2. Identico</p>
<p>Art. 24 (Vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)</p>	<p>Art. 24 (Vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali) come modificato dall'articolo 6 del DDL 179</p>
<p>1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a denuncia di inizio attività al Comune nel quale <b>il titolare ha la residenza o la sede legale.</b></p>	<p>1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a denuncia di inizio attività al Comune nel quale <b>l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.</b></p>
<p>2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 114/1998, e successive modifiche.</p>	<p>2. Identico</p>
<p>Art. 42 (Autorizzazione amministrativa)</p>	<p>Art. 42 (Autorizzazione amministrativa) come modificato dall'articolo 7 del DDL 179</p>
<p>1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere esercitato da persone fisiche, società <b>in nome collettivo</b>, società <b>in accomandita semplice</b>:</p>	<p>1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere esercitato da persone fisiche, società <b>di persone</b>, società <b>di capitali regolarmente costituite o cooperative</b>:</p>
<p>a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;</p>	
<p>b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.</p>	
<p>2. Nella domanda l'interessato dichiara:</p>	
<p>a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;</p>	

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

<p>b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, la localizzazione e la dimensione del posteggio del quale chiede la concessione.</p>	
<p>3. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.</p>	
<p>4. L'autorizzazione <b>al</b> commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è <b>rilasciata</b> dal Comune nel quale il richiedente <b>ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società</b>, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. <b>Se il richiedente ha la residenza o la sede legale fuori dalla regione, per il rilascio è competente un Comune capoluogo di Provincia del Friuli Venezia Giulia a scelta dell'interessato.</b></p>	<p>4. L'autorizzazione <b>all'esercizio del</b> commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è <b>sostituita dalla segnalazione certificata d'inizio attività al</b> Comune nel quale il richiedente, persona fisica <b>o giuridica, intende avviare l'attività medesima</b>, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.</p>
<p>5. L'autorizzazione di cui al comma 3 al fine della sua validità deve contenere l'indicazione del posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.</p>	<p>5. Identico</p>
<p>6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:</p>	<p>6. Identico</p>
<p>a) commercializzazione di prodotti tipici locali;</p>	
<p>b) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;</p>	
<p>c) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, commi 5 e 7;</p>	
<p>d) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;</p>	
<p>e) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari.</p>	
<p>7. Ulteriori criteri di priorità possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48, comma 2.</p>	<p>7. Identico</p>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

<p>8. <b>Al richiedente</b>, già intestatario o dell'autorizzazione prevista al comma 3, o di quella prevista al comma 4 per il territorio regionale, non può essere rilasciata una nuova autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.</p>	<p>8. <b>L'operatore</b>, già intestatario del titolo di cui al comma 4, non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.</p>
<p>9. Hanno validità nel territorio regionale anche le autorizzazioni rilasciate nelle altre Regioni ai sensi del decreto legislativo 114/1998.</p>	<p>9. Identico</p>
<p>10. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 possono anche essere stagionali.</p>	<p>10. Identico</p>
<p>11. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.</p>	<p>11. Identico</p>
<p>12. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>12. Identico</p>
<p>13. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale.</p>	<p>13. Identico</p>
<p>Art. 48 (Disposizioni relative ai mercati)</p>	<p>Art. 48 (Disposizioni relative ai mercati) come modificato dall'articolo 8 del DDL 179</p>
<p>1. L'attività esercitata nei mercati è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 3, e alla concessione decennale di posteggio di cui all'articolo 49, salvo quanto disposto ai commi 10 e 11.</p>	<p>1. Identico</p>
<p>2. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono</p>	<p>2. Identico</p>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

<p>disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, nonché sulla base del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio e l'evoluzione dell'offerta commerciale complessiva, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.</p>	
<p>3. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 42, commi 6 e 7, la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.</p>	<p>3. Identico</p>
<p>4. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto all'articolo 42, commi 6 e 7, e all'articolo 49.</p>	<p>4. Identico</p>
<p>5. Al fine di favorire la valorizzazione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche locali, ovvero di salvaguardare le radici storiche identitarie della collettività locale, i Comuni possono prevedere, limitatamente all'area del centro storico, restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.</p>	<p>5. Identico</p>
<p>6. I titolari di posteggi ubicati in mercati nei centri storici, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni previste al comma 5, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate</p>	<p>6. Identico</p>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

dai Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.	
7. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a).	7. Identico
8. Le aree destinate alle fiere non fanno parte di quelle previste dal presente articolo e sono stabilite dal Comune con il regolamento che le istituisce.	8. Identico
9. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o non attrezzata, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), essa può essere inserita fra le aree corrispondenti a tale attività e i soggetti stessi, qualora in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività commerciale, hanno titolo a che siano loro assegnati prioritariamente i posteggi che richiedono sull'area offerta.	9. Identico
10. I mercati che si tengono un solo giorno al mese possono essere destinati a merceologie esclusive <b>e in ogni caso sono riservati ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, rilasciate esclusivamente da un Comune della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.</b>	10. I mercati che si tengono un solo giorno al mese possono essere destinati a merceologie esclusive.
11. Relativamente ai mercati di cui al comma 10 trova applicazione l'articolo 50, commi da 4 a 9, e la determinazione delle aree avviene ai sensi di cui al comma 8.	11. Identico
12. Nei Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria e nei Comuni inseriti in zone a svantaggio socio-economico di cui all'allegato B, la determinazione delle aree di cui al presente articolo può avvenire anche in deroga ai limiti e divieti di cui alla vigente legislazione.	12. Identico
13. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.	13. Identico
14. I Comuni, mediante apposite convenzioni, possono dare in concessione la gestione dei mercati e delle fiere ai CAT o ai loro Centri di coordinamento. A tal fine, i Comuni possono anche addivenire a provvedimenti contrattati con	14. Identico

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

i CAT o i loro Centri di coordinamento per la definizione degli aspetti attuativi dei titoli autorizzatori.	
<p style="text-align: center;">Art. 49 (Posteggi)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 49 (Posteggi) come modificato dall'articolo 9 del DDL 179</p>
<p>1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità di cui all'articolo 42, commi 6 e 7, ha una durata massima di dieci anni, è rinnovabile e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. La presente disposizione non si applica ai mercati di cui all'articolo 48, commi 10 e 11, nonché alle fiere.</p>	<p>1. Identico</p>
<p>2. Il titolare dell'autorizzazione ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.</p>	<p>2. Identico</p>
<p>3. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'articolo 43, comma 2.</p>	<p>3. Identico</p>
<p>4. Il Comune deve tenere continuamente aggiornata una planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio e metterla a disposizione di chi intenda richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 3.</p>	<p>4. Identico</p>
<p>5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42, <b>rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli Venezia Giulia</b>. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di</p>	<p>5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.</p>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

proprietà del titolare della concessione.	
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione nei mercati di cui all'articolo 48, comma 10, nonché nelle fiere.	6. Identico
7. Il criterio di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare di cui al comma 5 è deliberato dai Comuni.	7. Identico
8. Nessun titolare di autorizzazione può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, inclusi quelli di cui all'articolo 48, comma 10, e quelli delle fiere. Tale divieto non si applica <b>a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite</b> aziende per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche operanti nello stesso mercato.	8. Nessun titolare di autorizzazione può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, inclusi quelli di cui all'articolo 48, comma 10, e quelli delle fiere. Tale divieto non si applica <b>all'operatore che utilizzi fino a un massimo di due</b> aziende per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche operanti nello stesso mercato.
9. Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 43, comma 2, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie.	9. Identico
10. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.	10. Identico
11. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 9 e 10 è divenuto esecutivo.	11. Identico
12. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di	12. Identico



**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

<p>autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.</p>	
<p>13. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 43, comma 2.</p>	<p>13. Identico</p>
<p>Art. 53 (Consistenza degli esercizi)</p>	<p>Art. 53 (Consistenza degli esercizi) come modificato dall'articolo 10 del DDL 179</p>
<p>1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio sulle aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione e ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune <b>competente</b> alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura <b>nella cui circoscrizione l'operatore ha la residenza o la sede legale.</b></p> <p>2. <b>Nell'ipotesi in cui l'operatore abbia la residenza o la sede legale fuori del territorio regionale, le comunicazioni vanno inoltrate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia cui appartiene il Comune.</b></p> <p>3. <b>Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli operatori devono comunicare al Comune competente ogni loro cambio di residenza.</b></p>	<p>1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio sulle aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione e ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura <b>competente per territorio. Per tali adempimenti, gli operatori comunicano al competente Comune, entro trenta giorni, ogni cambiamento inerente la loro attività.</b></p>
<p>Art. 67 (Tipologia degli esercizi)</p>	<p>Art. 67 (Tipologia degli esercizi) come modificato dall'articolo 11 del DDL 179</p>
<p>1. Ai fini della determinazione <b>del numero</b> delle</p>	<p>1. Ai fini della determinazione delle autorizzazioni</p>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

autorizzazioni rilasciabili in ciascun Comune, gli esercizi di somministrazione sono distinti in:	rilasciabili in ciascun Comune, gli esercizi di somministrazione sono distinti in:
a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia. Negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;	
b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.	
2. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è almeno pari ai tre quarti della superficie complessiva, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.	
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti degli specifici requisiti igienico-sanitari e della specifica autorizzazione sanitaria.	
Art. 84 (Osservatorio regionale del commercio)	Art. 84 (Osservatorio regionale del commercio) come modificato dall'articolo 12 del DDL 179
1. È istituito, quale organismo permanente, l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni:	1. È istituito, quale organismo permanente, l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni:
a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'efficienza dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle Attività produttive, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;	a) Identica

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

<p>a bis) monitorare <b>la realizzazione delle superfici incrementalmente assegnate dal Piano regionale per la grande distribuzione di cui all'articolo 15, comma 1, per singola area idonea all'insediamento di strutture commerciali con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati</b>, registrando in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici;</p>	<p>a bis) monitorare le superfici <b>di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b)</b>, registrando, <b>inoltre</b>, in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, <b>anche al fine di identificare i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;</b></p>
<p>a ter) elaborare e diffondere ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;</p>	<p>a ter) Identica</p>
<p>b) monitorare l'andamento del mercato del lavoro nel settore commerciale, in collaborazione con le rappresentanze sindacali e con le strutture competenti in materia di lavoro e di formazione professionale, in base alle leggi di settore, in particolare per l'acquisizione dei dati relativi a tale monitoraggio; monitorare, inoltre, la situazione del mercato, avvalendosi, anche tramite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei CAT, dell'ISTAT, dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, delle organizzazioni a tutela dei consumatori, delle organizzazioni di categoria degli imprenditori del commercio, anche per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi, al fine dell'acquisizione dei dati funzionali al sistema di monitoraggio;</p>	<p>b) Identica</p>
<p>c) esprimere i pareri di cui agli articoli 12, comma 3, 15, <b>commi 3 e 4</b>, e 19, comma 5;</p>	<p>c) esprimere i pareri di cui agli articoli 12, comma 3, 15, <b>comma 3</b>, e 19, comma 5;</p>
<p>d) verificare mediante riunioni bimestrali i monitoraggi di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine di valutare le dinamiche evolutive delle grandi strutture di vendita.</p>	<p>d) identica</p>
<p>d bis) monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'attuazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, con particolare riferimento alla prima rilevazione dell'attuazione della disciplina.</p>	<p>d bis) identica</p>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

1 bis. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.	1 bis. Identico
<b>1 ter. L'Osservatorio regionale del commercio, nelle more della revisione del Piano per la grande distribuzione, di cui all'articolo 15, in collaborazione con l'ANCI e di concerto con le Direzioni centrali competenti per materia, attiva forme sperimentali di valutazione integrata territoriale (VIT), con riferimento a insediamenti commerciali di esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura e ai relativi effetti sul territorio e sul tessuto economico-sociale.</b>	<b>ABROGATO</b>
<b>1 quater. Anche a seguito dell'attuazione di quanto prescritto al comma 1 ter, si provvede alla modifica e all'integrazione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, tenendo conto delle relative risultanze.</b>	<b>ABROGATO</b>
2. L'Osservatorio regionale del commercio è composto dall'Assessore regionale competente in materia di commercio o da un suo sostituto, con funzioni di presidente, nonché dal Direttore centrale competente in materia di commercio o da un suo sostituto e dal Direttore centrale della pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto o da un suo sostituto, che ne fanno parte di diritto.	2. Identico
3. Il collegio è integrato dai seguenti componenti, nominati ogni cinque anni con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione giuntales:	3. Il collegio è integrato dai seguenti componenti, nominati ogni cinque anni con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione giuntales:
a) un rappresentante dell'Associazione dei Comuni;	a) Identica
b) un rappresentante dell'Associazione delle Province;	b) Identica
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, maggiormente rappresentative;	c) Identica
c bis) un rappresentante delle organizzazioni di categoria degli industriali, maggiormente rappresentative;	c bis) Identica
d) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;	d) Identica
e) <b>tre</b> rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei	e) <b>quattro</b> rappresentanti delle organizzazioni

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29**

<<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>>

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29****come modificata dal Capo II  
DEL DISEGNO DI LEGGE 179**

(Legge comunitaria 2010)

lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative;	sindacali dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative;
f) un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione;	f) Identica
g) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.	g) Identica
4. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, <b>lettera a)</b> , i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.	4. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, <b>lettere a) e a bis)</b> , i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.
5. La Regione, anche in collaborazione con i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i CAT, predispone un sistema informatizzato di rilevazione ed elaborazione dei dati necessari allo svolgimento della funzione di cui al comma 1, lettera b), ovvero provvede al monitoraggio mediante raccolta di atti cartacei o utilizzando sistemi informatizzati direttamente tramite convenzione, o già attivati presso altri organismi pubblici.	5. Identico
6. La Direzione centrale competente in materia di commercio assicura supporto tecnico e amministrativo all'Osservatorio regionale del commercio.	6. Identico
7. La mancata comunicazione dei dati, di cui ai commi 4 e 5, comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita, fino all'adempimento di tale obbligo.	7. Identico

**4. PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI SUL DDL. 179 – N. 45 DD. 22 SETTEMBRE 2011**



Riunione n. 12 del 22 settembre 2011

Estratto del processo verbale n. 45/2011

**OGGETTO:** Intesa sullo schema di disegno di legge concernente “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (legge comunitaria 2010)” approvato in via preliminare dalla Giunta regionale in data 28 luglio 2011.

**Presidenza del Presidente Romoli**

<b>Comune di Gorizia</b> Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Cordenons</b> Claudio Pasqualini, Assessore	<i>presente</i>
<b>Provincia di Gorizia</b> Sara Vito, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Prata di Pordenone</b> Nerio Belfanti, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Pordenone</b> Giuseppe Pedicini, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Roveredo in Piano</b> Sergio Bergnach, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Trieste</b> Maurizio Vidali, Presidente del Consiglio provinciale	<i>presente</i>	<b>Comune di Muggia</b> Nerio Nesladek, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Udine</b> Daniele Macorig, Vice Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Artegn</b> Aldo Daici, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Comune di Pordenone</b> Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Sauris</b> Stefano Lucchini, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Comune di Trieste</b> Elena Pellaschiar, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Tarvisio</b> Renato Carlantoni, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Comune di Udine</b> Paolo Coppola, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Cervignano del Friuli</b> Pietro Paviotti, Sindaco	<i>assente</i>

<b>Comune di Medea</b> Alberto Bergamin, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Cividale del Friuli</b> Davide Cantarutti, Assessore	<i>presente</i>
<b>Comune di Monfalcone</b> Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Ragogna</b> Mirco Daffarra, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Maniago</b> Massimo Milanese, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Santa Maria La Longa</b> Sigfrido Medeossi, Vice Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Montebelluna</b> Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

N. 45/12/2011

### Il Consiglio delle autonomie locali

**Vista** la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e s.m.i., recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha determinato le funzioni e le competenze;

**Visto** il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

**Visto** lo schema di disegno di legge concernente “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (legge comunitaria 2010)” approvato in via preliminare dalla Giunta regionale in data 28 luglio 2011;

**Udito** l’intervento dell’Assessore regionale alla funzione pubblica Andrea Garlatti il quale introduce l’argomento in oggetto;

**Udito** l’intervento dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, la quale illustra le disposizioni del disegno di legge relative al commercio, evidenziando che si tratta di applicazione ed esecuzione di direttive comunitarie;

**Udito** l’intervento del Sindaco di Prata di Pordenone Belfanti il quale illustra le osservazioni emerse nella seduta del 6 settembre 2011 della II Commissione, in cui il disegno di legge è stato esaminato in via preliminare:

- sostanzialmente le norme codificano l’eliminazione di tutti i vincoli relativi alle superfici delle strutture di vendita lasciando solo i vincoli connessi alla tutela del territorio e dell’ambiente ovvero quelli derivanti dalla pianificazione territoriale; a tal proposito, è stata segnalata una certa preoccupazione per le difficoltà che nelle, nelle more dell’adeguamento dei Piani comunali, i singoli funzionari comunali incontreranno nel momento in cui dovranno vagliare le domande e valutare la sussistenza dei motivi di interesse generale al rilascio delle autorizzazioni;

**Udito** l'intervento dell'assessore del Comune di Udine Coppola, il quale, in relazione all'attività di vendita per corrispondenza, che può aver luogo in più Comuni, segnala la difficoltà di individuare il Comune a cui va presentata la SCIA e ritiene preferibile, per chiarezza, l'attuale previsione normativa;

**Udita** la replica dell'Assessore regionale Brandi, la quale riferisce di comprendere le difficoltà degli enti locali tuttavia rileva che vi è l'obbligo dell'adeguamento alla normativa comunitaria; mentre la SCIA non può che essere presentata ad un solo Comune;

**Rilevato** che non sono emerse ulteriori osservazioni;

**Ritenuto** di porre in votazione l'intesa sullo schema di disegno di legge concernente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (legge comunitaria 2010)" approvato in via preliminare dalla Giunta regionale in data 28 luglio 2011;

**Preso atto** che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 19

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 3 (Comuni di Cividale del Friuli e di Udine, Provincia di Gorizia)

A maggioranza

### **DELIBERA**

**di esprimere l'intesa sulla schema di disegno di legge concernente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (legge comunitaria 2010)" approvato in via preliminare dalla Giunta regionale in data 28 luglio 2011.**

**Udine, 22 settembre 2011**

Il Funzionario verbalizzante

Il Presidente

F.to Ida Valent

F.to Ettore Romoli





A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa  
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste  
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,  
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste